



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 195 DEL 11/05/2018 PROT. 20285

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in materia di utilizzo di pesticidi e prodotti fitosanitari in agricoltura per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

Il Decreto 13 Febbraio 2018 del Ministro per l'agricoltura e le politiche forestali (cd. Decreto Martina) avente ad oggetto "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana" (pubblicato sulla GU del 06 aprile 2018) impone l'utilizzo di pesticidi di riconosciuta dannosità per la biodiversità, per la sicurezza alimentare e per la salute;

in particolare con riferimento al Salento e segnatamente al territorio di Nardò, tali disposizioni violano i principi di prevenzione e precauzione, i diritti degli agricoltori e delle popolazioni potenzialmente esposte, con danno e detrimento delle imprese che hanno investito con convinzione nei metodi biologici di coltura anche come forma sostenibile di agricoltura;

Considerato che il citato Decreto obbliga:

nelle aree affette da Xylella fastidiosa, tra le quali il Salento e in particolare il territorio di Nardò, all'uso di erbicidi come il glifosato, rispetto ai quali, a più riprese e da fonti autorevoli (Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia), sono stati denunciati i gravi rischi per la salute umana, anche promuovendo appelli internazionali;

all'uso di insetticidi, indicando in maniera specifica alcuni neonicotinoidi e citando in via preferenziale l'acetamiprid, sbilanciando, di fatto, la scelta verso queste sostanze altamente nocive piuttosto che verso altre (piretine, olio

essenziale di arancio dolce), approvate in agricoltura biologica e a basso impatto;

Considerato altresì che:

queste sostanze immesse nell'ambiente possono rimanere nel suolo e nelle falde acquifere per lungo tempo, senza degradarsi e accumulandosi nelle piante, comprese quelle a destinazione alimentare umana e animale, con conseguente introduzione delle stesse nel ciclo vitale;

in particolare, l'acetamipirid è neurotossico e può avere conseguenze biologiche negative su fegato, reni, tiroide, testicoli e sistema immunitario;

recenti casi studio dimostrano che gli effetti biologici dei neonicotinoidi sull'uomo, pur non essendo ancora compiutamente chiariti, descrivono tuttavia associazioni significative con rischi di alterazioni dello sviluppo come tetralogia di Fallot, anencefalia, disturbi dello spettro acustico, alterazioni motorie;

Rilevato altresì che i neonicotinoidi paiono avere effetti devastanti per le api e di conseguenza per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare;

riducono le attività respiratorie dei microorganismi del suolo, contribuendo ad alterare ulteriormente le già degradate condizioni podologiche del territorio, probabili concause dell'indebitamento immunitario degli ulivi salentini, con evidente inutilità, quindi, del loro utilizzo;

Ritenuto pertanto - alla luce di quanto sopra esposto - di dover emanare apposita ordinanza, allo scopo di vietare sul territorio comunale l'uso di pesticidi e prodotti fitosanitari di potenziale pericolo, quali prodotti riconducibili alla famiglia dei neonicotinoidi (acetamiprid, imidaclopramid) ed erbicidi (glifosato), a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, i prodotti agricoli, a salvaguardia inoltre della biodiversità e della salute umana e animale;

Considerate

le necessità ed imprescindibilità del presente provvedimento, al fine di ridurre i rischi individuati ai punti precedenti e di affrontare esigenze imprevedibili, temporanee, non ordinarie ed urgenti, nonché la necessità di agire con urgenza e tempestività per salvaguardare la salute umana, preservare la salute pubblica e tutelare l'igiene pubblica, eliminando i gravi pericoli che le minacciano;

l'impossibilità di procrastinare l'intervento in un successivo momento, in relazione alle esigenze di evitare il verificarsi di eventi drammatici o danni in generale alla incolumità ed alla salute;

Visto l'art. 50 co. 5 del d.lgs. 267/00 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Considerato che:

Il sindaco quindi nella sua qualità di rappresentante della comunità locale può adottare un'ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

l'ordinamento non predispone alcuna forma di reazione in via amministrativa a contenuto tipico delle problematiche in esame;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 7bis comma 1 bis del richiamato D.lgs. 267/00;

ORDINA

E' fatto assoluto divieto - a scopo cautelativo e in via precauzionale - su tutto il territorio comunale di utilizzare in agricoltura pesticidi e/o prodotti fitosanitari di potenziale pericolo, quali sostanze riconducibili ai neonicotinoidi (acetamiprid, imidaclopramid) ed erbicidi (glifosato), a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, i prodotti agricoli, a salvaguardia inoltre della biodiversità e della salute umana e animale.

AVVERTE

il mancato adempimento del predetto obbligo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (euro cinquecento/00) a norma dell'art. 7bis comma 1 D.Lgs. 267/00 e smi;

DISPONE

che della presente ordinanza venga data massima divulgazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonchè mediante diffusione tramite gli organi di stampa locali di qualsiasi tipo;

che copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Lecce, nonchè anche ai fini del rispetto e della vigilanza al locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale

Contro la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge è ammesso:

- a) Ricorso gerarchico al prefetto di Lecce nel termine di 30 giorni dalla solenne pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971);
- b) Ricorso al TAR Lecce nel termine di 60 giorni dalla solenne pubblicazione (D.lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla solenne pubblicazione (DPR n. 1199/1971).

Lì 11/05/2018

Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1911

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 11/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11/05/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 11/05/2018
